

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE ACCOPPIATO A CROMATOGRAFO UHPLC PER LE ESIGENZE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376; P.I. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, in persona di Paola Mandelli, nata a Bologna, l'1.2.1974, Dirigente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente contratto con provvedimenti del Direttore Generale, Rep. n. 274/2021, prot. n. 9802 del 19.1.2021 e Rep. n. 8054/2022, prot. n. 387024 del 15.12.2022, rispettivamente di attribuzione delle competenze all'Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico dirigenziale di detta Area, domiciliata per la carica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a ile residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari

- DISTAL - Rep. n., Prot n. del, è stata disposta l'approvazione del progetto per la fornitura di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione accoppiato a cromatografo UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed, in particolare, il capitolato tecnico;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. n., prot. n.è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. all'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo per la fornitura del suddetto spettrometro di massa ad alta risoluzione accoppiato a cromatografo UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography), per un valore massimo stimato pari ad Euro 319.700,00, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, di cui € 62.00 per oneri di sicurezza da interferenze;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti della procedura
- all'esito delle operazioni su piattaforma telematica di negoziazione CONSIP. In modalità ASP, e ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 36/2023, a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. n., prot, n. è stata disposta l'aggiudicazione a concorrente.....
- [eventuale] in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, D.Lgs.

36/2023:

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico;
- il DUVRI;
- l'offerta economica;
- *[eventuale]* la procura speciale;
- la garanzia definitiva.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella

medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto di fornitura di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione accoppiato a cromatografo UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.
2. Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:
 - trasporto, consegna, installazione, messa in funzione degli strumenti e verifica di conformità;
 - servizio di garanzia, di assistenza e di manutenzione full risk della durata di 12 (dodici) mesi;
 - formazione del personale utilizzatore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. Il contratto d'appalto decorre dalla data di stipula *(oppure)* dalla data del verbale di avvio della fornitura comunicata dal Responsabile Unico del Progetto, previo accordo con l'Appaltatore.
2. La garanzia della durata di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di esito positivo della verifica di conformità.
3. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs.

36/2023, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Progetto. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

3. La fornitura deve essere consegnata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula o di avvio del contratto.
4. Nella comunicazione di avvio della fornitura il RUP indicherà le modalità di consegna e eventuali prescrizioni specifiche della fornitura in conformità al presente contratto.
5. Il sistema sarà corredato da un servizio di assistenza da remoto e manutenzione on site della durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo.
6. Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € _____ oltre IVA al 22% per un totale di € _____ di cui € _____ per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura/servizio.
2. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile fatta salva le ipotesi di cui all'art. 9 D.lgs. n. 36/2023.
3. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà

vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per la consegna delle forniture e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il RUP / DEC.

2. ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
 - a. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni;

- b. si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
 - c. obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
- 3. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
- 4. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 7 del presente contratto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
- 5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi

debbono comunque essere concordati con RUP / DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> e le clausole contenute nel patto di integrità.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste all'art. 6.2 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.
2. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in fase di avvio del contratto.

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 11- MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione
3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di

rifinanziamento principali.

5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, D.Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art. 120 comma 12, D.Lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
6. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – Università di Bologna, Via Fanin 44, 40127 Bologna, e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
7. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
 - Codice Fiscale:
 - Partita IVA:
 - codice univoco ufficio: 5D7QUE
 - CIG:
 - CUP: J43C22001650001;
 - numero di repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio della fornitura;
 - Finanziato con fondi progetto Dipartimenti di eccellenza 2023-27 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL, Università di Bologna.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura:

“Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.

8. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte,

alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
11. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione della fornitura, attestante l'avvenuto

adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;

12. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari ad Euro pari al 10 % del valore del contratto, ridotto delai sensi dell'art. 106, co. 8, mediante polizza n. ... emessa il da,
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione dell'apparecchiatura, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio fino ad un massimo di 3 giorni, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del servizio;
- Per ogni giorno solare di ritardo per l'invio dell'assistenza on-site, rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato Tecnico, l'Università potrà

applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica concordata per il ripristino del funzionamento dell'attrezzatura non funzionante, (on-site o presso la sede del Fornitore) l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del funzionamento dell'attrezzatura;

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per la sostituzione integrale dell'attrezzatura o delle singole componenti non funzionanti con nuove, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di consegna della nuova attrezzatura;

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l'intervento di manutenzione ordinaria, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di avvenuto intervento;

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato nell'erogazione dell'attività di formazione per cause riconducibili al Fornitore, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione

2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura/e immediatamente successiva/e o sull'importo cauzionale qualora l'importo da pagare non sia capiente o non vi siano ulteriori pagamenti da effettuare.
3. L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ART. 14 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Chiara Montanari.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 36/2023, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante,

fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 14 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - Reiterato o prolungato ritardo nello svolgimento delle prestazioni

previste dal presente Contratto e dai suoi allegati che compromettano la corretta esecuzione del servizio/fornitura;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
 - frode nella esecuzione della fornitura.
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi di risoluzione previste nel precedente art. 13 "Penali", nei seguenti casi:
- in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere

- di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. ...
“Brevetti industriali e diritti d'autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. ... “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. ... “Trasparenza” del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
 - violazione delle clausole del patto di integrità;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
 - infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
- ***[Nei casi in cui dovessero esserci problemi, malfunzionamenti o errori ripetuti nel FVOE, protratti per oltre 30gg dall'inserimento della prima richiesta]*** Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis, del Codice, il contratto si intende risolto di diritto qualora all'esito delle verifiche pendenti, dovesse emergere la carenza dei requisiti generali al momento dell'aggiudicazione, fatto salvo il

pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per L'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità;

3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità ove previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'operatore si impegna ad affidare in subappalto in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.,
2. *[oppure nel caso la percentuale sia inferiore al 20% e l'OE abbia rilasciato adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento]*: L'operatore potrà affidare contratti di subappalto a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del come da dichiarazione resa in sede di offerta, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.lgs 36/2023.
3. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.lgs 36/2023.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. 36/2023.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, D.Lgs. 36/2023

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta]:

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE

DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Umberta Umberta Mattioli.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro _____. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ *[indicare controparte]* per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in

[oppure] L'informativa privacy di per i Clienti verrà fornita con modulo di presa visione da restituire all'Appaltatore dopo la stipula del contratto.

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 13 (Penali), 14 (Recesso), 15 (Risoluzione del contratto),

25 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti)